

Fondazione KPMG Italia

Statuto

21 novembre 2022

Articolo 1: Denominazione e sede

Su iniziativa di KPMG S.p.A., KPMG Advisory S.p.A. e Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, quest'ultimo in persona del Presidente del Comitato di Gestione e rappresentate *pro tempore* Murphy Paul Richard (KPMG S.p.A., KPMG Advisory S.p.A. e Murphy Paul Richard, nel seguito definiti anche 'Soci Fondatori' o 'Fondatori'), è costituita la fondazione denominata 'Fondazione KPMG Italia - ETS' (all'interno del presente statuto 'Fondazione'), con sede in Milano, in Via Vittor Pisani, n. 31. La Fondazione è obbligata a utilizzare l'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico a seguito della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione non ha scopo di lucro, ma finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al successivo Articolo 2, e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite e proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di cui al presente Statuto.

Articolo 2: Scopo

La Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione intende perseguire le finalità di solidarietà sociale principalmente attraverso attività di beneficenza indiretta, finanziando e sostenendo progetti di utilità sociale sviluppati da enti senza scopo di lucro (di qualsivoglia forma giuridica) che operano prevalentemente nei settori di attività di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 con finalità di solidarietà sociale, nonché di beneficenza diretta a sostegno di persone svantaggiate e/o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (**con particolare riferimento alla lettera u dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017**).

La Fondazione intende anche sviluppare progetti, gestiti direttamente, nel campo dell'attività di

formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (**con particolare** riferimento alla lettera l dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017).

Gli scopi sopradescritti e le attività ad essi correlati saranno perseguiti attraverso le risorse della Fondazione e con l'eventuale coinvolgimento, nei progetti sviluppati per le finalità statutarie, del personale delle società del Network KPMG Italia, che vorrà volontariamente partecipare, o anche attraverso raccolte fondi finalizzate.

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale nazionale e può effettuare anche interventi di rilievo internazionale di beneficenza indiretta, a favore di componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti di carattere umanitario.

La Fondazione intende perseguire gli scopi di cui sopra, attraverso le seguenti attività:

- sostegno a progetti di utilità sociale di Enti senza scopo di lucro, attraverso erogazioni di contributi, beni e/o servizi;
- erogazione di beni, servizi e/o denaro a sostegno di persone svantaggiate e/o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;
- organizzazione e promozione di progetti propri, anche in collaborazione con altri enti nell'attività di formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

- partecipazione e costituzione di Associazioni, Fondazioni coerenti alle aree di attività identificate;
- promozione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; stipula di convenzioni, se necessario, con enti pubblici e privati volte alla realizzazione e al finanziamento delle attività;

- svolgimento di ogni attività economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare e immobiliare, ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- svolgimento di ogni altra attività di supporto al perseguimento degli scopi statutarie;
- promozione delle proprie finalità ed attività attraverso eventi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, volti a sensibilizzare il pubblico sulle finalità proprie della Fondazione;
- promozione, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali, raccolte fondi secondo le modalità ed i limiti previsti dalle norme del settore, in particolare dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 460 del 1997 e dall'articolo 143 del TUIR ed, in ogni caso, sempre nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. Nelle sue attività di raccolta fondi la Fondazione garantisce l'applicazione dei principi di trasparenza, rendicontabilità e accessibilità, attraverso l'adozione di opportune procedure interne.

Articolo 3: Patrimonio

Per garantire il funzionamento della Fondazione, i Soci Fondatori costituiscono il fondo di dotazione, nella misura indicata nell'atto costitutivo.

Il patrimonio è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito da quanto conferito a tale titolo dai Soci Fondatori;
- dalle somme derivanti da quant'altro il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- da quanto pervenuto dai Soci Fondatori o terzi, sempre che sia espressamente destinato ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'art. 2; da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione

del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 4: Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- dai contributi dei Soci Fondatori e di terzi, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- da altre entrate da attività compatibili con le finalità della Fondazione nei limiti statutari e di legge;
- da contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 5: Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° ottobre e si chiude il 30 settembre di ogni anno.

Entro il 28 gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio di esercizio consuntivo relativo all'ultimo esercizio precedentemente chiuso, con l'obbligo di destinare gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente alla realizzazione delle attività ricomprese negli scopi istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 29 marzo.

Il Consiglio deve, altresì, approvare entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo. Quando particolari esigenze lo richiedono, il Consiglio può essere convocato per approvare il bilancio preventivo entro i due mesi successivi.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio

d'esercizio, predisporre altresì il bilancio sociale.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio d'esercizio.

Articolo 6: Governance

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore dei Conti;
- l'Advisory Board.

Articolo 7: Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, di cui:

- il primo componente è di diritto il Senior Partner, Presidente di KPMG S.p.A.;
- n. 2 (due) membri sono nominati dai Soci Fondatori KPMG S.p.A., KPMG Advisory S.p.A., e più precisamente ciascun Fondatore ha diritto di nominare n. 1 (un) membro del Consiglio di Amministrazione;
- un membro è nominato dal Presidente del Comitato di Gestione o, in mancanza, dal rappresentante *pro tempore* dello Studio Associato - Consulenza legale e tributaria.
- il quinto componente è il Presidente dell'Advisory Board.

Nel caso in cui un componente venga a mancare per dimissioni, permanente impedimento, decesso o ogni altra ipotesi, i Soci Fondatori KPMG S.p.A., KPMG Advisory S.p.A. e il rappresentante *pro tempore* dello Studio Associato - Consulenza legale e tributaria provvedono, entro 30 giorni e in coerenza ai criteri sopra dettati, alla designazione di un altro consigliere, che rimarrà in carica per la restante parte del mandato, in modo da assicurare la funzionalità e la continuità dell'organo responsabile della Fondazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio; gli stessi possono essere riconfermati per un massimo di due mandati. Quale membro del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Advisory Board, in scadenza per fine mandato, resta in carica per il tempo necessario a che venga nominato il nuovo Advisory Board e, conseguentemente, venga nominato il nuovo Presidente dell'Advisory Board chiamato ad essere il quinto membro del Consiglio di Amministrazione.

La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata entro la data di approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio.

Articolo 8: Incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Fondazione coloro che ricoprano la carica di amministratore o comunque un incarico che comporti un potere gestorio o direttivo nelle società o negli enti nei confronti dei quali, in ragione di rapporti professionali con le stesse in essere, le società del *Network* KPMG siano tenute al rispetto dei requisiti di indipendenza vigenti nel *Network* KPMG medesimo.

I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovranno sottoporre alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione l'assunzione di qualsiasi carica di amministratore o comunque di qualsiasi incarico che comporti un potere gestorio o direttivo presso una qualunque società, ente, organizzazione cliente per servizi di revisione legale di uno dei Soci Fondatori o dello Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, incluse le rispettive controllate.

Ciascuno dei Consiglieri dovrà confermare periodicamente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, il rispetto dei criteri di indipendenza vigenti nel *Network* KPMG, tempo per tempo.

Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità sopra indicate determina la decadenza immediata dalla carica di Consigliere della Fondazione.

Articolo 9: Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e

straordinaria della Fondazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali, provvede alla conduzione delle attività della Fondazione e decide sulla destinazione delle rendite del patrimonio.

In particolare:

- a) predispone e approva il bilancio preventivo entro il 31 di ottobre ed entro il 28 gennaio il bilancio consuntivo e, se del caso, il bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno;
- b) stabilisce i criteri per i rimborsi a volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore della Fondazione;
- c) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Fondazione;
- d) delibera i regolamenti;
- e) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- f) individua le aree di specifico intervento della Fondazione, nell'ambito delle attività istituzionali e, in particolare, le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali o internazionali;
- h) provvede alla nomina e al licenziamento del personale direttivo e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- i) provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- l) delibera le modifiche dello statuto;
- m) delibera in merito alle proposte di scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- n) delibera i poteri ed i compiti che ritiene di delegare al Presidente, al Vice Presidente, ad altri

consiglieri in aggiunta a quelli eventualmente già loro spettanti per statuto;

o) delibera in merito ai criteri ed alle modalità degli interventi della Fondazione, con particolare riferimento a: i) focus sulle aree oggetto dello scopo; ii) efficacia dell'iniziativa e del progetto; iii) scalabilità dell'iniziativa;

p) vigila e controlla l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità alle norme statutarie dell'impiego dei contributi ricevuti da terzi;

q) nomina i componenti del Comitato consultivo degli esperti, o Advisory Board;

r) provvede, se lo ritiene necessario, alla nomina del Segretario Generale, il quale:

- attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- predispone gli schemi del bilancio preventivo accompagnati da una relazione annuale sulla politica culturale, sui programmi e sulle attività realizzate e/o progettate;
- dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo del personale dipendente della stessa;
- predispone i programmi di attività della Fondazione e dà loro esecuzione, dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- è responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione;
- ha potere di porre in essere tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione, su espresso incarico del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10: Convocazione del Consiglio di Amministrazione e modalità di funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da persona a ciò delegata.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche del presente Statuto, le proposte di scioglimento

della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, nonché il compimento di operazioni di acquisto e di vendita di immobili sopra previste all'art. 9, che potranno essere adottate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole degli organi gestori di ciascun Socio Fondatore. In caso di parere sfavorevole, dette deliberazioni potranno essere adottate dal Consiglio di Amministrazione a condizione che la relativa delibera:

- illustri le ragioni per le quali il Consiglio ha ritenuto di discostarsi dal parere ricevuto;
- sia assunta all'unanimità.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare il Segretario Generale, svolgendo funzioni di segretario del Consiglio stesso. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o in caso di suo impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è consentita la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della stessa; qualora la riunione sia tenuta esclusivamente con mezzi di telecomunicazione e, dunque, Presidente e Segretario non partecipino alla riunione fisicamente presso lo stesso luogo, la riunione si reputa tenuta nel luogo in cui è presente il Segretario.

Tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere verbalizzate su apposito libro vidimato da notaio. Ciascun verbale dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 11: Nomina del Presidente e del Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e un Vice Presidente.

Il Presidente ha il potere di eseguire le deliberazioni del Consiglio, nonché quello di adottare tutti i provvedimenti ordinari e straordinari urgenti di competenza del Consiglio stesso, allo scopo di

garantire l'ordinario funzionamento della Fondazione, salva, alla prima seduta utile, la ratifica dei predetti provvedimenti. Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento, in via eccezionale, le sue veci sono assunte dal Vice Presidente.

Il Presidente, il Vice Presidente nei limiti di quanto sopra e i singoli Consiglieri Delegati hanno la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 12: Comitato consultivo degli esperti (Advisory Board)

Il Comitato consultivo degli esperti, o Advisory Board è l'organo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione, deputato a formulare proposte ed iniziative di più ampia attuazione dei fini statutari, da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione. Esso è competente altresì ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio medesimo o dal Presidente della Fondazione, ovvero individuate autonomamente.

Il Comitato agisce nel presupposto della massima fiducia riposta in tutti i suoi componenti dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente, i quali riconoscono, con la sua composizione e nomina, l'investitura a personificare gli alti livelli qualitativi di pensiero e azione che la Fondazione persegue.

Esso si compone di un numero di almeno 3 membri e non superiore a 7 membri, scelti e nominati dal Consiglio di amministrazione, all'interno dei quali figura un membro segnalato da ogni Socio Fondatore.

I componenti dell'Advisory Board durano in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio; gli stessi possono essere riconfermati per un massimo di due mandati.

I membri sono individuati tra esperti nelle materie oggetto dell'attività della Fondazione e possono essere anche dipendenti e/o soci dei Soci Fondatori.

Non possono essere nominati alla carica di membro dell'Advisory Board della Fondazione coloro che ricoprono la carica di amministratore o comunque un incarico che comporti un potere gestorio o direttivo nelle società o negli enti nei confronti dei quali, in ragione di rapporti professionali

con le stesse in essere, le società del *Network* KPMG siano tenute al rispetto dei requisiti di indipendenza vigenti nel *Network* KPMG medesimo.

Spettano al Presidente del Comitato, nominato dal Consiglio di amministrazione, tutti i più ampi poteri organizzativi e amministrativi riguardanti la funzionalità dell'organo, comprese le analisi di priorità sui temi oggetto di intervento e approfondimento.

Il Presidente del Comitato è altresì componente di diritto del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Articolo 13: Organo di Controllo e Revisore dei Conti

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, la Fondazione nomina un organo di controllo composto, a scelta del Consiglio di Amministrazione, da tre persone ovvero da una sola persona.

In caso di organo pluripersonale almeno una persona deve essere scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. In caso di organo monocratico, l'unico componente dell'organo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al secondo comma del citato articolo 2397 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, su scelta dei Soci Fondatori, a questi può essere attribuita altresì la funzione di Revisore dei Conti nel caso in cui non sia a tal fine nominato dai Soci Fondatori un soggetto incaricato.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, la Fondazione nomina altresì un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro. Il Revisore dei Conti è nominato dai Soci Fondatori. I Soci Fondatori, singolarmente o congiuntamente, indicheranno il nominativo del Revisore dei Conti che intendono nominare. In caso di disaccordo, la designazione avverrà a maggioranza. Qualora non venga raggiunta una maggioranza la nomina verrà effettuata dal

Presidente del Tribunale di Milano su istanza di un Socio Fondatore o del Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima.

Il Revisore dei Conti deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali e non deve ricoprire incarichi all'interno dei Soci Fondatori.

Il Revisore dei Conti:

- provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi;
- effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Articolo 14: Divieto di distribuzione degli utili

Come precisato all'articolo 1 del presente Statuto, la Fondazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 15: Estinzione e liquidazione

La Fondazione si estingue, previa delibera da assumere in conformità a quanto previsto al precedente art. 10, quando:

- il patrimonio è divenuto insufficiente al raggiungimento dello scopo istituzionale;
- si verificano una delle altre ipotesi di cui al richiamato art. 27 C.C..

La delibera di messa in liquidazione e provvede alla nomina del liquidatore.

Articolo 16: Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà

obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 17: Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia anche per quanto riguarda la vigilanza.